



Il "*Processo Civile Telematico*" è diventato realtà. Dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti, nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, è divenuta e deve esclusivamente avvenire con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede nei processi esecutivi, nelle procedure concorsuali esclusivamente con riguardo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario; nei ricorsi per decreto ingiuntivo e nei relativi giudizi di opposizione.

Attraverso il PCT, inoltre, è possibile eseguire in modalità telematica i pagamenti relativi alle spese di giustizia, ai diritti e al contributo unificato.

Tanto ancora però deve essere fatto e, per questo, i Dirigenti associati dell'Amministrazione avanzano proposte per un piano di completamento del PCT. Ecco le principali.

- E' necessario, ritengono i dirigenti associati, stabilire una data (quella del 30 giugno 2015?) per l'obbligatorietà delle modalità del PCT per l'intero procedimento, inclusi i provvedimenti del giudice e gli atti del PM.
- Per gli uffici del Giudice di Pace l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 133 del c.p.c. che obbliga alla allegazione della copia integrale della sentenza, dovrebbe aversi solo con l'avvio delle comunicazioni telematiche.
- Il pagamento telematico del contributo unificato sarebbe da semplificare (senza preventiva registrazione, con pagamento tramite qualunque carta di credito e a costi contenuti). Andrebbe reso obbligatorio quando conseguente al deposito di atto telematico; il controllo del pagamento con ricevuta cartacea è, infatti, molto difficoltoso e laborioso, in special modo, quando non si deve più tenere un fascicolo cartaceo (procedimenti ingiuntivi). E' urgente, inoltre, definire una sanzione anche minima che incentivi il pagamento telematico contestuale del contributo

unificato, in quanto, attualmente, se l'onere non paga, l'ufficio giudiziario può soltanto inviare un invito al pagamento della medesima somma che l'avvocato avrebbe dovuto corrispondere prima della trasmissione dell'atto in via telematica.

- Il pagamento dell'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari dovrebbe anch'essa potere avvenire per via telematica. E la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei provvedimenti giudiziari, anziché doverli stampare, dovrebbe potersi inviare il provvedimento in formato digitale con posta elettronica certificata.
- Vanno definiti gli atti che richiedono l'accettazione del cancelliere, introducendo di contro la regola generale della accettazione automatica degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice con la conseguente visibilità per gli avvocati.
- È necessario intervenire sul rilascio delle copie con formula esecutiva eliminando l'intervento del cancelliere e affidando il compito e la responsabilità del controllo sul rilascio di più copie agli avvocati; in sostanza nel caso di ulteriore copia esecutiva (art. 476 c.p.c.) l'avvocato dovrebbe acquisire l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio e attestarne l'esistenza quando provvede al rilascio della copia.
- Occorre adeguare la normativa sul rilascio di copie di atti soggetti a registrazione di cui all'art. 66 D.P.R. 131/1986 (Testo unico sull'imposta registro), alla nuova competenza al rilascio conferita agli avvocati. La norma vieta il rilascio delle copie, se non è intervenuto il pagamento dell'imposta di registro per il provvedimento di cui si chiede la copia. Più volte la Corte Costituzionale è dovuta intervenire su questa norma; si può chiarire, con norma di legge, che le copie possano essere rilasciate dagli avvocati e dai cancellieri, comunque, in corso di registrazione, liberando l'andamento del procedimento dalle verifiche circa il pagamento dell'imposta di registro.

**Alfredo Rovere\***

**Dirigente Ispettore Ministero della Giustizia**